

AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.p.A.

Via Flavio Gioia, 71 37135 Verona

C. F. e P. Iva 03614140238

www.autospd.it

OGGETTO: A4 - Provvedimento di revoca del Divieto di sorpasso tra mezzi pesanti tra i caselli autostradali di Vicenza ovest e Vicenza est, in entrambe le direzioni di marcia.

ORDINANZA N. 3511

Il sottoscritto Dott. Alberto Brentegani, nella sua qualità di Responsabile Funzione Esercizio Autostradale della Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A.

PREMESSO

- che la Società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. in virtù della vigente convenzione sottoscritta con ANAS in data 9 luglio 2007 ai sensi dell'art. 2, commi 82 e seguenti del Decreto Legge 3 ottobre 2006 n° 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n° 286 e s.m.i., è concessionaria per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada A/4 nella tratta compresa tra Brescia e Padova dalla progressiva chilometrica 217+700 alla chilometrica 363+723, pari a complessivi chilometri 146+023 e dell'intera A31 Valdastico dalla progressiva chilometrica 0+000 alla chilometrica 88+719, pari a complessivi chilometri 234+742;
- che in data 28 maggio 2003 con Ordinanza n° 1540 era stato disposto, in via sperimentale, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 07.00 del 5 giugno 2003 e fino alle ore 21.00 del 4 giugno 2004, il divieto di sorpasso, per i veicoli di massa massima autorizzata superiore a 12 tonnellate adibiti al trasporto di cose, nelle tratte autostradali comprese tra i caselli di Vicenza Est (km. 334+662) e di Montecchio (km. 321+011); tra i caselli di Sommacampagna (km. 270+781) e Sirmione (km. 251+713) e tra i caselli di Desenzano (km. 244+350) e Brescia Est (km. 228+660);
- che in data 01 giugno 2004 con Ordinanza n° 1732 e successiva integrazione del 20

agosto 2004 n° 1732 bis sono state emanate disposizioni di proroga fino alla data del 31 maggio 2005;

- che in data 19 maggio 2005 con Ordinanza n° 1858 sono state emanate disposizioni di proroga fino alla data del 31 maggio 2006;
- che in data 24 maggio 2006 con Ordinanza n° 1999 sono state emanate disposizioni di proroga fino alla data del 31 maggio 2007;
- che in data 28 maggio 2007 con Ordinanza n° 2145 sono state emanate disposizioni di proroga fino alla data del 31 maggio 2008;
- che in data 5 maggio 2008 con Ordinanza n° 2234 sono state emanate disposizioni di proroga a tempo indeterminato;
- che in data 01 ottobre 2010 con Ordinanza n° 2426 in via sperimentale fino al 31 dicembre 2010 è stato revocato il divieto di sorpasso nel tratto tra i caselli di Brescia est (km. 228+660) e Desenzano (km. 244+350), in entrambi i sensi di marcia;
- che in data 14 settembre 2011, alla luce della riduzione del numero degli incidenti, in particolare di frequenti tamponamenti che seppur lievi determinavano comunque pesanti ripercussioni sulla fluidità della circolazione, con Ordinanza n° 2426 (Proroga) ter, è stata disposta la revoca definitiva del Divieto di Sorpasso nel tratto tra i caselli di Brescia Est e Desenzano e il mantenimento della sperimentazione della revoca del Divieto di Sorpasso nel tratto Sirmione - Sommacampagna fino al 30 maggio 2012;
- che in data 18 luglio 2012, alla luce dei dati di incidentalità, con Ordinanza n° 2629, è stata disposta la revoca definitiva del Divieto di Sorpasso tra i caselli di Brescia Est e Desenzano e tra Sirmione e Sommacampagna;
- che in data 18 luglio 2012 con Ordinanza n° 2631, è stata disposta la revoca in via transitoria e sperimentale fino al 31 dicembre 2012 del Divieto di Sorpasso nei tratti tra i caselli di Vicenza Ovest e Montecchio, in entrambi i sensi di marcia;

- che in data 31 dicembre 2012 con Ordinanza n° 2631 - BIS, è stata disposta, in via transitoria e sperimentale fino al 30 giugno 2013, la revoca del Divieto di Sorpasso nei tratti tra i caselli di Vicenza Ovest e Montecchio, in entrambi i sensi di marcia;
- che in data 01 luglio 2013 con Ordinanza n° 2775, è stata reiterata, in via transitoria e sperimentale fino al 31 dicembre 2013, la revoca del Divieto di Sorpasso nei tratti tra i caselli di Vicenza Ovest e Montecchio, in entrambi i sensi di marcia;
- che in data 31 dicembre 2013 con Ordinanza n° 2824, è stata reiterata, in via transitoria e sperimentale fino al 31 dicembre 2014, la revoca del Divieto di Sorpasso nei tratti tra i caselli di Vicenza Ovest e Montecchio, in entrambi i sensi di marcia;
- che in data 22 dicembre 2014 con Ordinanza n° 2906, è stata reiterata al 31 dicembre 2015 la revoca in via transitoria del Divieto di Sorpasso nei tratti tra i caselli di Vicenza Ovest e Montecchio, in entrambi i sensi di marcia.
- che in data 21 dicembre 2015 con Ordinanza n° 2906 “proroga”, è stata ulteriormente reiterata fino al 31 dicembre 2016, la revoca in via transitoria del Divieto di Sorpasso nei tratti tra i caselli di Vicenza Ovest e Montecchio, in entrambi i sensi di marcia.
- che in data 01 febbraio 2017 con Ordinanza n° 3157 è stata disposta la revoca in via definitiva del Divieto di Sorpasso nei tratti tra i caselli di Vicenza Ovest e Montecchio, in entrambi i sensi di marcia.
- che, quindi, dell’originaria Ordinanza n° 1540 emessa in data 28 maggio 2003 con la quale veniva disposto il divieto di sorpasso tra mezzi pesanti nelle tratte comprese tra i caselli di Vicenza Est (km. 334+662) e di Montecchio (km. 321+011); tra i caselli di Sommacampagna (km. 270+781) e Sirmione (km. 251+713) e tra i caselli di Desenzano (km. 244+350) e Brescia Est (km. 228+660), rimane ancora in vigore, come all’inizio disposto, il provvedimento solamente tra i caselli di Vicenza Ovest e Vicenza Est, in entrambe le direzioni di marcia;

- che in data 18 dicembre 2018 con ordinanza n° 3384 in via sperimentale e transitoria, è stata disposta la **revoca** del Divieto di Sorpasso, per i veicoli di massa autorizzata superiore a 12 tonnellate, adibiti al trasporto di cose, nel tratto della autostrada A4 compreso tra i caselli di Vicenza Ovest e di Vicenza Est, in entrambi i sensi di marcia con anche la chiusura delle piazzole di emergenza poste alle progressive chilometriche 331+300 ovest, 328+500 est, 329+000 est, 329+700 Ovest.

VISTO

- gli Articoli n° 5 comma 3 e n° 6 commi 4 e 6 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30.04.1992 n° 285 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e le altre norme regolamentari di cui al D.P.R. 16.12.1992 n° 495;
- le precedenti Ordinanze citate in Premessa;

CONSIDERATO

- che nel periodo sperimentale di revoca del Divieto di Sorpasso tra mezzi pesanti nel tratto compreso tra Vicenza Ovest (km 327+055) e Vicenza Est (km 334+662) l'incidentalità ha avuto un rilevante e significativo calo tale da consentire la revoca definitiva del Divieto di Sorpasso;
- che i positivi riscontri ottenuti in termini di sicurezza costituiscono la base su cui procedere alla revoca definitiva del Divieto di Sorpasso in tutta la tratta tra Vicenza ovest e Vicenza est.

ORDINA

1. La revoca definitiva, a partire dalle ore 00.00 del 01 luglio 2019 del Divieto di Sorpasso, per i veicoli di massa autorizzata superiore a 12 tonnellate adibiti al trasporto di cose nel tratto tra i caselli Vicenza Ovest (km 327+055) e Vicenza Est (km 334+662), in entrambi i sensi di marcia.

2. La chiusura delle piazzole di emergenza poste alle progressive chilometriche 331+300 ovest, 328+500 est, 329+000 est, 329+700 ovest.

È fatto obbligo di farla rispettare a tutti i funzionari ed agenti di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada.

Verona, li 01 luglio 2019

FUNZIONE ESERCIZIO AUTOSTRADALE

IL RESPONSABILE

(Dott. Alberto Brentegani)